



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

il Tribunale di Roma

XVII Sezione

in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

TRA

██████████ GIANLUCA, con domicilio eletto in Foggia, alla Via Lustro 29, presso lo studio dell'Avv. RUOCCO ANDREA, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce atto di citazione notificato.

-attore -

E

IBL BANCA SPA, in persona del procuratore speciale, con domicilio eletto in Muggiò, alla Via Italia n.7, presso lo Studio dell'Avv. F. ██████████, procuratore e difensore per procura allegata all'atto di costituzione

- convenuta -

OGGETTO: Mutuo.

Conclusioni come da verbale del 20.9.24.

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda attorea deve essere accolta.

Nel merito della vicenda deve evidenziarsi che la domanda che si fonda essenzialmente sulla qualificazione dei costi oggetto del reclamo avanzato dall'attore in termini di costi up front, occorre prende atto della sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia, sentenza 22 settembre 2019 causa 383/2018 (cd. sentenza Lexitor). La Corte di Giustizia, infatti, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha interpretato l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front). Interpretazione, questa, coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, oltre che con il tenore letterale (cfr. art. 16 cit. nella parte in cui, nel riferirsi al costo totale del credito, "comprende" anche i costi dovuti per la restante parte del



definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da GIANLUCA DEL NERO nei confronti di IBL BANCA SPA così provvede:

1.- Accoglie le domande di parte attrice e per l'effetto condanna IBL BANCA SPA al pagamento, in favore di GIANLUCA [REDACTED], al pagamento di euro 1385,29, oltre interessi legali dalla data di estinzione del rapporto.

2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il giorno 26/02/2025

Il Giudice Onorario.

Dott. Erminio Colazingari